

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 625

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BETTINI, VAGLI MAURA, CASTOLDI, ALBORGHETTI,  
BRINI, TRIVA, COLONNA, CIUFFINI, AMICI, BINELLI,  
COCCO MARIA, DULBECCO, ESPOSTO, DE SIMONE,  
GATTI, IANNI, MIGLIORINI, POLITANO, SATANASSI,  
RINDONE, AMARANTE**

*Presentata il 27 settembre 1979*

Scioglimento dei Consorzi di bacino imbrifero montano e modificazioni e integrazioni della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni e integrazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 27 dicembre 1953, n. 959, e l'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche, sono stati fino ad oggi lo strumento legislativo con cui i Governi che si sono succeduti hanno regolato gli indennizzi ai comuni montani e ai comuni e alle province rivieraschi dovuti dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua utilizzate per la produzione di energia elettrica.

Noi riteniamo ampiamente superato il quadro legislativo sopra indicato. Supera-

to sia sotto il profilo della ormai scarsa quantità finanziaria dell'indennizzo, ulteriormente corrosa dall'inflazione, sia nel meccanismo di gestione dei fondi. Ci riferiamo ai « bacini imbriferi montani » e ai relativi consorzi di gestione costituiti in base all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e all'entità dei sovraccanoni versati dai concessionari delle derivazioni.

L'istituzione delle Regioni, la costituzione delle comunità montane in base alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, la strutturazione comprensoriale del territorio

hanno modificato profondamente il quadro istituzionale di gestione e d'intervento programmatico nelle zone montane.

Il consolidamento e il processo di valorizzazione del sistema dei poteri locali, di cui le comunità montane sono componente essenziale, non è definitivamente acquisito. Assieme alla corretta applicazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, secondo la proposta della « commissione Gianini » e assieme alla riforma della finanza locale occorre giungere rapidamente alla soppressione di tutti quegli enti che operano anche nel territorio montano secondo una logica e una struttura che sono quelle del vecchio Stato centralista, intralciando lo sviluppo delle autonomie con la sovrapposizione di poteri e di competenze.

I consorzi di bacino imbrifero montano sono tra quegli enti che vanno classificati inutili e che perciò vanno soppressi. Le competenze di intervento programmatico e gli statuti che ne caratterizzano la gestione fanno dei bacini imbriferi montani strumenti di intervento incompatibili con il pieno sviluppo del potere democratico delle comunità montane.

Già in occasione del dibattito nella fase di definizione della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, da più parti era emersa l'esigenza dello scioglimento dei consorzi di bacini imbriferi montani. Nella legge Longo per la montagna si proponeva lo scioglimento dei consorzi di bacini imbriferi montani e dei consorzi di bonifica montana.

Questa impostazione, tendente a rafforzare il ruolo delle comunità montane, se non ha ancora avuto lo sbocco definitivo che questa nostra proposta intende dare con una legge dello Stato, ha però avuto sviluppi positivi tramite l'attività legislativa di alcune regioni italiane: l'Emilia-Romagna, il Molise, il Lazio, la Lombardia e la provincia autonoma di Trento.

La regione Lombardia, in particolare, ha approvato nel 1976 una sua legge regionale con cui subordina le scelte del bacino imbrifero montano alla programmazione delle comunità montane. Tale legge, significativamente, è entrata in vigore

dopo una sentenza favorevole della Corte costituzionale che ha smentito la questione d'illegittimità costituzionale sollevata dal Governo.

La mozione approvata dalla giunta del Consiglio nazionale dell'UNCEM e successive prese di posizione del Consiglio, affermano, assieme alla necessità di una rivalutazione dei sovracanonici, la necessità di giungere al superamento delle attuali forme di gestione degli stessi.

La nostra proposta di legge va vista nell'ambito di un quadro di proposte di legge che devono agire congiuntamente sul territorio montano al fine di promuovere il riequilibrio economico e sociale. Facciamo riferimento alla proposta Vagli ed altri, con la quale chiediamo che sia raddoppiata la quota statale del finanziamento annuale alle Comunità montane, quale fattore di finanziamento qualificante e determinante dello sviluppo della montagna.

La rivalutazione delle forme di indennizzo da parte dei concessionari delle grandi derivazioni di acqua deve contribuire anche essa al potenziamento delle possibilità economiche delle comunità montane e degli enti locali montani.

I contributi sanciti con la legge 27 dicembre 1953, n. 959, da questa stabiliti in lire 1.300 non sono più stati rivalutati dal 1953, mentre i sovracanonici previsti dall'articolo 53 del testo unico in favore dei comuni rivieraschi degli impianti idroelettrici e delle rispettive amministrazioni provinciali erano stabiliti in un massimo di lire 436 nel 1949 e successivamente rivalutati fino ad un massimo di lire 800 nel 1962 a discrezione del Ministro delle finanze.

La forma di rivalutazione che noi proponiamo per entrambi i sovracanonici è compatibile con la situazione debitoria dell'ENEL e contemporaneamente evita la necessità di formulare successive leggi di rivalutazione graduale. Infatti l'articolo 5 della nostra proposta prevede l'adeguamento automatico di entrambi i sovracanonici in base all'indice ISTAT del costo della vita al 1° gennaio di ogni anno, in

modo da far coincidere la rivalutazione ai piani stralcio annuali delle comunità montane ed ai bilanci comunali e provinciali.

L'importo del sovraccanone di cui all'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è fissato in lire 2.000 per chilowatt di potenza nominale media concessa.

Il sovraccanone previsto dall'articolo 53 del testo unico del 1933 viene fissato in lire 1.200 (articolo 5), eliminando la discrezionalità del ministro delle finanze in materia.

Inoltre i sovraccanoni previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, dovranno essere pagati anche dai concessionari di centrali idroelettriche ubicate al di sotto dei 300 metri che utilizzano acque provenienti dai bacini montani. Il beneficio viene esteso anche a comuni nel cui territorio siano situate tali centrali, anche se non compresi nelle comunità montane.

Per quanto riguarda la gestione dei sovraccanoni (articolo 1) prevediamo lo scioglimento dei consorzi imbriferi montani, il superamento delle attuali competenze del ministro dei lavori pubblici in materia e la delega alle regioni a provvedere con la propria normativa al trasferimento delle funzioni e dei compiti dei disciolti bacini imbriferi montani e alla ridefinizione della perimetrazione dei bacini imbriferi

montani in coincidenza con i perimetri delle comunità montane.

Naturalmente i sovraccanoni erogati in base alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, i beni, gli immobili dei disciolti consorzi di bacini imbriferi montani sono suddivisi tra le comunità montane comprese nei perimetri dei bacini disciolti tramite l'accordo diretto tra gli enti interessati, lasciando alla regione la funzione di arbitrato in caso di controversia (articolo 2).

A richiesta delle comunità montane interessate il Ministro dei lavori pubblici accerta l'effettiva energia prodotta, definisce adeguati quantitativi minimi di acqua da lasciare defluire con continuità negli alvei naturali sulla base delle esigenze della popolazione e del territorio e provvede quindi con proprio decreto ad eventuali revisioni delle concessioni.

Siamo convinti che le proposte contenute nel nostro progetto di legge non contrastano con gli interessi dei comuni montani né con l'esigenza di contenere la spesa pubblica. Esso presenta elementi di sostegno finanziario e di semplificazione dell'assetto istituzionale del territorio montano che, se visti contestualmente agli altri provvedimenti da noi proposti, possono potenziare notevolmente la ripresa economico-sociale della montagna.

Pertanto ne chiediamo la sollecita approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Le funzioni amministrative già attribuite dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, al Ministro dei lavori pubblici sono trasferite alle Regioni.

I consorzi dei comuni compresi, in tutto o in parte, nei bacini imbriferi montani, istituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono sciolti con l'entrata in vigore della presente legge.

Entro tre mesi da tale data, in attuazione della presente legge, le Regioni provvedono con propria normativa a trasferire le funzioni e i compiti dei disciolti consorzi alle Comunità montane, costituite ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché a ridefinire su tutto il rispettivo territorio montano, ai fini dell'applicazione della presente legge, la perimetrazione dei bacini imbriferi montani in corrispondenza con la perimetrazione delle comunità montane.

## ART. 2.

I beni, gli immobili, le attività, le passività, i rapporti giuridici, i mezzi finanziari dei disciolti consorzi, nonché i proventi derivanti dai sovracanonici previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono devoluti, dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il termine stabilito dal precedente articolo 1, alle comunità montane costituite dai comuni compresi, in tutto o in parte, nei perimetri dei disciolti consorzi o agli altri comuni che, pur non facendo parte di Comunità montane, fossero consorziati in essi.

Nel caso di più Comunità montane ricadenti nel perimetro di uno stesso consorzio disciolto la ripartizione di cui al precedente comma viene effettuata d'ac-

cordo tra le Comunità montane interessate o, in caso di disaccordo, dalla Regione, sentite le Comunità concorrenti. Nel caso di comuni non inseriti in Comunità montane, ma consorziati nel consorzio disciolto, la ripartizione viene effettuata d'accordo tra la o le Comunità montane e i comuni interessati o, in caso di disaccordo, dalla Regione sentiti gli enti concorrenti.

#### ART. 3.

L'importo del sovracanone di cui all'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è fissato in lire 2.000 per chilowatt di potenza nominale media concessa.

#### ART. 4.

Il sovracanone di cui al precedente articolo, viene conferito dai concessionari delle grandi derivazioni d'acqua ai soggetti di cui al precedente articolo 2 secondo le disposizioni della normativa vigente come modificate e integrate dalla presente legge.

Esso è dovuto, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per le centrali idroelettriche ubicate al di sotto dei 300 metri di altitudine che, comunque, utilizzino le acque provenienti dai bacini montani. I comuni non compresi nelle Comunità montane, nei cui territori sono ubicate tali centrali, godono dei benefici della presente legge.

#### ART. 5.

Dal 1° gennaio 1980 i sovracanononi previsti dall'articolo 53 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni e integraizoni, sono conferiti nella misura fissa di lire 1.200 a chilowatt di potenza nominale media concessa. Alla stessa data cessano di avere vigore le competenze attribuite in materia al Ministro delle finanze.

## ART. 6.

Dal 1° gennaio 1978 i sovracanonici di cui ai precedenti articoli 4 e 5 sono automaticamente rivalutati al 1° gennaio di ogni anno in base all'indice ISTAT del costo della vita per l'anno precedente.

## ART. 7.

Su richiesta delle Comunità montane il Ministro dei lavori pubblici:

- a) accerta l'effettiva potenza prodotta da ciascun impianto idroelettrico;
- b) definisce i quantitativi minimi di acqua da lasciar defluire in continuità nel corso naturale per le esigenze della popolazione e del territorio interessati;
- c) rivede le concessioni idroelettriche.

## ART. 8.

I mezzi finanziari, conferiti alle Comunità montane ai sensi della presente legge, sono utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei piani di sviluppo economico-sociale e urbanistico delle stesse. Tali mezzi si aggiungono ai finanziamenti già previsti, agli stessi scopi, dalla legislazione vigente.